



COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE
Provincia di Piacenza

N. 32

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE 2021 DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE - LEGGE 160/2019

L'anno **duemilaventuno** addì **diciassette** del mese di **aprile** alle ore **12:00** in videoconferenza come da decreto del Sindaco, previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

		PRESENTE	ASSENTE
1. CALZA PATRIZIA	SINDACO	Presente	
2. CAVIATI MARCO	VICE SINDACO	Presente	
3. FRATTOLA ALBERTO	ASSESSORE	Presente	
4. SCHIAVI CRISTIANO	ASSESSORE	Presente	
5. TIRELLI ALESSANDRA	ASSESSORE	Presente	

Presenti 5 Assenti 0

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il SEGRETARIO COMUNALE Elena Mezzadri. Accertata la validità dell'adunanza, PATRIZIA CALZA nella sua qualità di SINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta ed invitando la Giunta a deliberare in merito alla proposta sopra indicata.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”;*

- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, *“847. Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68”;*

DATO ATTO che, alla luce di quanto sopra, i previgenti tributi sono sostituiti dal presente Canone unico ma non abrogati, pertanto continuano ad esplicare la propria efficacia per i periodi di imposta precedenti al 2021, anche ai fini dell'attività accertativa dell'ufficio competente;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, comma 819, della suddetta legge il presupposto del canone è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 06 del 30.03.2021 ad oggetto “Approvazione regolamento per l'istituzione del canone unico patrimoniale. Legge 160/2019”;

RILEVATO che:

- l'art.1, comma 169, della legge 27.12.2006 n. 296, prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 30 c. 4 del D.L. 22 marzo 2021 n. 41 (c.d. Decreto sostegni) che ha ulteriormente prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 – 2023 al 30 aprile 2021;

CONSIDERATA la necessità, di definire la politica tributaria e tariffaria dell'ente entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

RILEVATO che:

- ai sensi dell'art. 42 lett. f) del TUEL è di competenza del Consiglio comunale esclusivamente l'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”;

- la concreta determinazione delle tariffe, invece, è di competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 48 del TUEL in ragione della previsione per cui tutte le materie non espressamente previste come di competenza consiliare sono di competenza dell'organo esecutivo;

RICHIAMATO l'art. 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019

- comma 826 per cui la tariffa standard annua di legge per il Comune di Gagnano Trebbiense, avente al 31/12/2020 un numero di abitanti pari a 4.506, è pari a euro 30,00;

- comma 827 per cui la tariffa standard giornaliera per il Comune di Gagnano Trebbiense, avente al 31/12/2020 un numero di abitanti pari a 4.506, è pari a euro 0,60;

- comma 831 per cui la tariffa standard utenze di legge per il Comune di Gagnano Trebbiense, avente al 31/12/2020 un numero di abitanti pari a 4.506, è pari a euro 1,50;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1 comma 817 di suddetta legge, il Canone unico è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal presente canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le tariffe;

RITENUTO pertanto di adeguare le tariffe di legge con coefficienti calcolati nei limiti della disciplina di legge, applicati sulle singole fattispecie, tenuto conto del limite di crescita tariffaria imposta dalla norma;

DATO ATTO che la suddetta clausola, concernente l'invarianza di gettito, è rispettata dallo schema di tariffe che determinate con la presente deliberazione;

CONSIDERATO il Decreto Legge 137/2020 così come modificato dalla Legge di Conversione n° 176/2020 art. 9 ter comma 2) *“Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, già' esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono esonerate, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.*

Ed ancora al comma 3) *“ In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, già' esonerati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019.”*

VISTA la facoltà della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 40 c.4 del regolamento per l'“Istituzione del Canone Unico Patrimoniale. Legge 160/2019”: *“Il Comune potrà, con apposito atto di Giunta Comunale, ridurre o esentare dal pagamento del Canone le occupazioni per determinate categorie di utenti per situazioni di eccezionale gravità o emergenziali da motivare nella deliberazione medesima”.*

RITENUTO, in considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 nel territorio comunale di esentare dal pagamento del canone di cui ai punti 2) e 3) art. 9 ter del Decreto Legge 137/2020 di cui sopra, fino al **30 Giugno 2021**;

CONSIDERATA pertanto la necessità di provvedere alla contestuale determinazione delle tariffe del Canone unico patrimoniale, come da allegati A e B, parti integranti e sostanziali del presente atto;

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 37 del 30.12.2020 di approvazione del documento unico di programmazione 2021 – 2023, del bilancio di previsione 2021 – 2023 e relativi allegati;

RILEVATO che:

- l'art.1, comma 169, della legge 27.12.2006 n. 296, prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 30 c. 4 del D.L. 22 marzo 2021 n. 41 (c.d. Decreto Sostegni) che ha ulteriormente prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 – 2023 al 30 aprile 2021;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di deliberazione dal responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs.267/2000;

A voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di determinare le tariffe 2021 del Canone unico come da allegati A e B parti integranti e sostanziali del presente atto demandando a proprio successivo atto l'approvazione delle stesse;
3. di esentare dal pagamento del canone di cui ai punti 2) e 3) art. 9 ter del Decreto Legge 137/2020, compresi fino al 30 Giugno 2021.

Indi, con unanime votazione favorevole,

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'urgenza di provvedere entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione fissato da norma statale in data 30.04.2021,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267.

Approvato e sottoscritto digitalmente:

Il Presidente
PATRIZIA CALZA

Il Segretario Comunale
Elena Mezzadri
